



FORMANAGEMENT SRL

formazione per la pubblica amministrazione

info@formanagement.it • www.formanagement.it

**LA FORMAZIONE
OBBLIGATORIA**

docente: Santo FABIANO

2024

1

18 OTTOBRE 2024

DALLE ORE 10,0
ALLE ORE 12,00

**LA TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA**

08 NOVEMBRE 2024

DALLE ORE 10,0
ALLE ORE 12,00

**PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE**

15 NOVEMBRE 2024

DALLE ORE 10,0
ALLE ORE 12,00

**AGGIORNAMENTI
CODICE DI
COMPORTAMENTO**

22 NOVEMBRE 2024

DALLE ORE 10,0
ALLE ORE 12,00

**TUTELA DELLA PRIVACY
TRASPARENZA E ACCESSO**

Gli obblighi di trasparenza amministrativa

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione**

Comma 15

15. Ai fini della presente legge, la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce **livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili** ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, è **assicurata** mediante la **pubblicazione**, nei **siti web istituzionali** delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di **facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione**, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi **bilanci e conti consuntivi**, nonché i **costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche** e di **produzione dei servizi erogati ai cittadini**. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;**
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;**
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Comma 16

16. [...] le pubbliche amministrazioni **assicurano i livelli essenziali** di cui al comma 15 del presente articolo **con particolare riferimento** ai **procedimenti** di:

a) **autorizzazione o concessione;**

b) **scelta del contraente** per l'affidamento di **lavori, forniture e servizi**, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;

c) concessione ed erogazione di **sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari**, nonché attribuzione di **vantaggi economici di qualunque genere** a persone ed enti pubblici e privati;

d) **concorsi e prove selettive** per **l'assunzione** del personale e **progressioni** di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009.

Comma 35

Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità**, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

...

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

versione precedente

Riordino della disciplina riguardante gli **obblighi** di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

versione attuale

a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 97/2016

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come **accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni**, allo scopo di tutelare i **diritti dei cittadini**, promuovere la **partecipazione** agli **interessati** all'attività amministrativa e **favorire forme diffuse di controllo** sul perseguimento delle **funzioni istituzionali** e sull'**utilizzo delle risorse pubbliche**.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Art. 2

Oggetto

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.
2. Ai fini del presente decreto, **per pubblicazione si intende la pubblicazione**, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, **nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni**, cui corrisponde il **diritto di chiunque** di accedere ai **siti** direttamente ed immediatamente, **senza autenticazione ed identificazione.**



Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

3.2. L'identificazione del richiedente

In base all'art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013, il diritto di accesso generalizzato spetta a “chiunque”, a prescindere dalla qualità o condizione (ad esempio, di cittadino o residente) del richiedente: nessuna differenziazione o disparità di trattamento è ammissibile ai fini del godimento del diritto in questione.

Inoltre, l'art. 5, c. 3 stabilisce che l'esercizio del diritto di accesso “non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente” e che la domanda “non richiede motivazione” (v. anche Linee guida A.N.AC., Allegato, § 3).

Ne deriva che, in linea di principio, **l'identificazione del richiedente non è necessaria** ai fini dell'esercizio del diritto. Tuttavia, l'identificazione del richiedente è indispensabile ai fini di una corretta gestione delle domande: ad esempio, ai fini della trasmissione dei dati e documenti richiesti o della trattazione di una pluralità di domande identiche (seriali) o onerose (vessatorie) da parte di uno stesso soggetto.

Pertanto l'identificazione del richiedente va intesa come condizione di ricevibilità della richiesta.

In caso di richiesta anonima o da parte di un soggetto la cui identità sia incerta, l'amministrazione deve comunicare al richiedente la necessità di identificarsi secondo una delle modalità di seguito indicate

Ambito soggettivo di applicazione

Decreto
legislativo
33/2013

che cosa si intende
per "pubbliche
amministrazioni"

la "libertà di accesso
alle informazioni" si
esercita anche verso
autorità, enti
pubblici, ordini
professionali,
società, associazioni,
fondazioni, ecc

1. Ai fini del **presente decreto**, per "**pubbliche amministrazioni**" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le **autorità portuali**, nonché le **autorità amministrative indipendenti** di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, **in quanto compatibile**:

a) agli **enti pubblici economici** e agli **ordini professionali**;

b) alle **società in controllo pubblico** come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) alle **associazioni**, alle **fondazioni** e agli **enti di diritto privato** comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con **bilancio superiore a cinquecentomila euro**, la cui attività sia **finanziata** in modo **maggioritario** per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da **pubbliche amministrazioni** e in cui la **totalità dei titolari** o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Ambito soggettivo di applicazione

Decreto
legislativo
33/2013

ai fini della
trasparenza, prevale
la tipologia delle
funzioni esercitate

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, **in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse** disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle **società in partecipazione pubblica** come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle **associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato**, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano **funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.**

**CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE
DEI DATI, DELLE
INFORMAZIONI E DEI
DOCUMENTI"**



Autorità Nazionale Anticorruzione

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ

Nell'adunanza del 28 dicembre 2016 approva in via definitiva la delibera n. 1310 «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*» e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ANAC.



Autorità Nazionale Anticorruzione

**PRIME LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ,
TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 33/2013 COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016**

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

A	B	D	E	F	G
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo
Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo		

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO

Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- . 0 - il dato non risulta pubblicato;
- . 1 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra l'1 e il 33%;
- . 2 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 34 e il 66%;
- . 3 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 67 e il 100%.

AGGIORNAMENTO

La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?

L'aggiornamento deve essere valutato con riferimento alla specifica cadenza di aggiornamento prevista dalle norme per ogni singolo obbligo: annuale o tempestiva.

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- . 0 - non risultano aggiornati né la pagina web né i dati in essa contenuti o non è possibile individuare la data di aggiornamento né della pagina web né dei dati in essa contenuti;
- . 1 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra l'1 e il 33%;
- . 2 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra il 33 e il 66%;
- . 3 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra il 67 e il 100%.

PUBBLICAZIONE

Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 2:

- . 0 - il dato non risulta pubblicato;
- . 1 - il dato risulta pubblicato in una sezione diversa da quella denominata "Amministrazione trasparente";
- . 2 - il dato risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente".

PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale?	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?	

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI

Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- . 0 - non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più uffici;
- . 1 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra l'1 e il 33%;
- . 2 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 34 e il 66%;
- . 3 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 67 e il 100%.

APERTURA FORMATO

Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- . 0 - il formato di pubblicazione non è aperto e non è elaborabile (es. formato immagine jpeg, tif, pdf scannerizzato);
- . 1 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra l'1 e il 33%;
- . 2 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 34 e il 66%;
- . 3 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 67 e il 100%.

la griglia					
II AL § 1.1.	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO
Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)

**L'attestazione
sull'assolvimento
degli obblighi di pubblicazione
2024**

Delibera n. 213 del 23 aprile 2024.

Oggetto Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 e attività di vigilanza dell'Autorità

La presente delibera è diretta a fornire indicazioni alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti privati di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013, e ai rispettivi **OIV o organismi con funzioni analoghe**, riguardo **l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.**

In particolare, il documento illustra gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione per le diverse tipologie di enti, pubblici e privati, e fornisce prime indicazioni sulle modalità di predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, o degli organismi con funzioni analoghe.

La delibera contiene, inoltre, indicazioni **sull'attività di vigilanza** che l'Autorità intende effettuare nel corso del 2024 anche sulla base dell'analisi degli esiti delle predette attestazioni.

14

Organismo indipendente di valutazione della performance

Decreto legislativo
150/2009
Modificato dal dlgs
74/2017

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

- a) **monitora** il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una **relazione annuale** sullo stato dello stesso **anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi**;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, ~~all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13~~ **e al Dipartimento della funzione pubblica**;
- c) **valida** la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 **a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali** e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, **con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d)** nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
- f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti ~~dalla Commissione di cui all'articolo 13~~ **dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014**;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

Il documento dovrà anche contenere **un'attestazione riguardo all'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche** atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente, trattandosi di adempimento (artt. 7 e 9 del dlgs 33/2013) strettamente connesso alla realizzazione della piena trasparenza amministrativa e alla effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubblicati.

3. Modalità di svolgimento delle verifiche di rilevazione al 31 maggio 2024 e pubblicazione delle attestazioni e delle schede di rilevazione entro il 15 luglio 2024

Per l'anno 2024, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza con rilevazione al **31 maggio 2024**, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, utilizzano l'applicazione web [Attestazioni OIV](#) disponibile sul sito web dell'Autorità.

L'accesso alla suddetta **applicazione** sarà possibile, previa registrazione dell'utente al Sistema di registrazione e profilazione utenti dell'Autorità, con richiesta di attivazione del profilo OIV, anche nei casi in cui l'ente ne risulti provvisoriamente sprovvisto, con identificazione, in tale evenienza, del soggetto al quale sono attribuite funzioni di attestazione. Con la stessa utenza sarà possibile richiedere ed attivare più profili OIV, uno per ogni ente (Amministrazioni, Enti e Società) per cui viene svolta la funzione di attestazione sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

L'utilizzo dell'applicativo permetterà di documentare – mediante specifica scheda - le verifiche, effettuate nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società, non solo sulla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, ma anche sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato.

4. Attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Il **RPCT**, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione OIV, avrà cura di assumere le iniziative – **misure di trasparenza** – utili a superare le **criticità segnalate dagli OIV** ovvero di migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

Gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, che hanno evidenziato al **31 maggio 2024** nella scheda di rilevazione – fornita nell'applicativo web - carenze di pubblicazione nella colonna "**completezza di contenuto**", avranno cura di **monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando al 30 novembre 2024** il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione.

I suddetti organismi, a partire dal **2 dicembre 2024**, utilizzeranno l'applicativo web fornito dall'Autorità per annotare gli esiti di detto monitoraggio nella specifica scheda, aggiornando i valori attribuiti nella colonna "**completezza di contenuto**".

Gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe potranno, inoltre, annotare e dare evidenza dello svolgimento di eventuali verifiche ulteriori rispetto a quelle della colonna “completezza di contenuto” (es. formato aperto, aggiornamento) nella sezione “dati generali” dell’applicativo OIV all’interno del box “Esiti emersi da ulteriori verifiche” e darne sintetica esposizione in una propria relazione, da pubblicare a corredo della scheda di monitoraggio.

L’invio ad ANAC della scheda delle verifiche di monitoraggio al 30 novembre 2024 e della relativa attestazione, deve avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo dell’applicativo web. Ogni altra modalità utilizzata non sarà ritenuta valida.

L'attestazione degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della scheda delle verifiche di monitoraggio, compilata tramite l'applicativo web, deve essere pubblicata a cura del RPCT, entro il **15 gennaio 2025**, nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» sotto- sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione».

L'applicativo OIV fornito dall'Autorità potrà essere utilizzato per la compilazione delle schede di rilevazione e di monitoraggio e la predisposizione delle relative attestazioni, anche oltre le scadenze stabilite nella presente delibera, ai fini dell'adempimento tardivo, di cui sarà data evidenza con la data di attestazione. L'OIV, o organismo con funzioni analoghe potrà, in aggiunta e in forma libera, chiedere la pubblicazione nella sotto-sezione "Controlli e rilievi sull'amministrazione" di una relazione integrativa con la motivazione del ritardato adempimento.

Sulla base degli esiti di monitoraggio, così acquisiti, nonché del rispetto delle scadenze, le misure assunte dai RPCT potranno essere oggetto di valutazione da parte di ANAC nell'ambito dell'attività di controllo sull'operato dei RPCT di cui all'art. 45, co. 2, del dlgs 33/2013 per le conseguenti determinazioni.

Per maggior chiarezza, si riepiloga di seguito la tempistica dei diversi adempimenti.

Chi	Cosa	Quando
OIV o soggetto/organismo con funzioni analoghe	<u>Prepara</u> la scheda di rilevazione al 31 maggio 2024 e la relativa attestazione tramite l'applicativo web	A partire dal 3 giugno 2024
RPCT	<u>Pubblica</u> su "Amministrazione Trasparente" o "Società Trasparente" la scheda di rilevazione e la relativa attestazione ricevuta dall'OIV o altro organismo con funzioni analoghe	Entro il 15 luglio 2024
OIV o soggetto/organismo con funzioni analoghe	<u>Prepara</u> la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione tramite l'applicativo web, in caso di carenze, rilevate al 31 maggio 2024, nella colonna " <i>completezza di contenuto</i> "	A partire dal 2 dicembre 2024
RPCT	<u>Pubblica</u> su "Amministrazione Trasparente" o "Società Trasparente" la scheda di monitoraggio e la relativa attestazione ricevuta dall'OIV o altro organismo con funzioni analoghe	Entro il 15 gennaio 2025

Qualità delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la **qualità delle informazioni** riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone **l'integrità**, il costante **aggiornamento**, la **completezza**, la **tempestività**, la **semplicità di consultazione**, la **comprensibilità**, l'**omogeneità**, la **facile accessibilità**, nonché la **conformità ai documenti originali** in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro **provenienza** e la **riutilizzabilità** secondo quanto previsto dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Dati aperti e riutilizzo

Decreto
legislativo
33/2013

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in **formato di tipo aperto** ai sensi dell'articolo 68 del **Codice dell'amministrazione digitale**, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono **riutilizzabili** ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e **del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità

DECRETO LEGISLATIVO
7 marzo 2005, n. 82
Codice
dell'amministrazione
digitale

DECRETO LEGISLATIVO
24 gennaio 2006, n. 36
Attuazione della
direttiva 2003/98/CE
relativa al riutilizzo di
documenti nel settore
pubblico.

DECRETO LEGISLATIVO
30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di
protezione dei dati
personali

Definizioni

Comma 1,

((l-bis) **formato aperto**: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

l-ter) **dati di tipo aperto**: i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono **disponibili** secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono **accessibili** attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono **resi disponibili gratuitamente** attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;))

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali **diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari**, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro **trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web** ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla **realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.**

3. Le pubbliche amministrazioni possono **disporre** la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di **dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare** ai sensi del **presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento**, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in **forma anonima dei dati personali eventualmente presenti**.

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere **non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili** rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Articolo 4

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1) «**dato personale**»: **qualsiasi informazione** riguardante una **persona fisica identificata o identificabile** («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere **identificata, direttamente o indirettamente**, con particolare riferimento a un **identificativo** come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

Articolo 2-ter*

DECRETO
LEGISLATIVO
30 giugno 2003, n. 196

Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.

1. La **base giuridica** prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita **esclusivamente** da una **norma di legge** o, nei casi previsti dalla legge, di **regolamento**.

1-bis. **Il trattamento dei dati personali** da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è **sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti**. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall'amministrazione, dalla società a controllo pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all'identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano.**

*) aggiunto dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101

**) Aggiunto dal DL 139/ 2021



(Allegato alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014)

(Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 134 del 12 giugno
2014)

2. Limiti generali alla trasparenza (artt. 1 e 4 del d. lgs. n. 33/2013)

I principi e la disciplina di protezione dei dati personali – come peraltro previsto anche dagli artt. 1, comma 2, e 4 del d. lgs. n. 33/2013 (v. altresì art. 8, comma 3) – devono essere rispettati anche nell’attività di pubblicazione di dati sul web per finalità di trasparenza.

In merito, si rappresenta che “dato personale” è “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” (art. 4, comma 1, lett. b, del Codice).

Inoltre, **la "diffusione" di dati personali** – ossia "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" (art. 4, comma 1, lett. m) – da parte dei "soggetti pubblici" **è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento** (art. 19, comma 3). Pertanto, in relazione all'operazione di diffusione, occorre che **le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi** (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) **contenenti dati personali, verifichino che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo** (artt. 4, comma 1, lett. m, 19, comma 3 e 22, comma 11, del Codice).

Laddove l'amministrazione riscontri l'esistenza di un **obbligo normativo** che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è **necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.**

I soggetti pubblici, infatti, in conformità ai principi di protezione dei dati, sono tenuti a **ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi** (4) ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (cd. "principio di necessità" di cui all'art. 3, comma 1, del Codice). Pertanto, **anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque "rendere [...] intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"** (art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).

Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

Decreto
legislativo
33/2013

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di **5 anni**, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, **e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti**, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. **Decorsi detti termini, i relativi dati sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.**
- 3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.**

Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. **Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6.** Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

~~2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.~~

Publicazione delle banche dati

Decreto
legislativo
33/2013

1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B **pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione** di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.

2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis **adempiamo agli obblighi di pubblicazione** previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, **mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale,** rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.

Vigilanza e potere sanzionatorio

Compiti dell'ANAC

4. Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce **illecito disciplinare**. L'Autorità nazionale anticorruzione **segnala** l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della **pubblicazione** o del dirigente tenuto alla **trasmissione** delle informazioni. L'autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'ANAC rende pubblici i relativi provvedimenti. L'ANAC, inoltre, **controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14** del presente decreto, **pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.**

1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 190 del 2012, i **responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto**
2. abrogato
3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali
4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

*) modificato a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 97/2016

Piano Nazionale Anticorruzione 2022

Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023

Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, caratteristica essenziale della sottosezione PIAO è **l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili di ognuna delle citate attività (elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati e monitoraggio sull'attuazione degli obblighi)**, ove naturalmente tali attività siano svolte da soggetti diversi. Tale situazione potrebbe non verificarsi in enti di piccole dimensioni, quali i piccoli comuni, in cui potrebbe esserci un unico soggetto che provvede a tutto ciò che è necessario per la pubblicazione dei dati in AT.

Nella sottosezione vanno schematizzati (cfr. modello Allegato n. 2), per ciascun dato da pubblicare:

la denominazione dell'obbligo di trasparenza

il dirigente responsabile dell'**elaborazione** dei dati (ove diverso da quello che li detiene e li trasmette per la pubblicazione)

il dirigente responsabile della trasmissione dei dati (ove diverso dagli altri)

il dirigente responsabile della pubblicazione dei dati

il termine di scadenza per la pubblicazione e quello per l'aggiornamento dei dati

il monitoraggio con l'indicazione di chi fa che cosa e secondo quali tempistiche

Responsabile per la trasparenza

Decreto
legislativo
33/2013

1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel **Piano triennale per la prevenzione della corruzione**. Il responsabile **svolge stabilmente** un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. [abrogato]

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile della trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Art. 45 Compiti dell'ANAC

Decreto
legislativo
33/2013

1. **L'autorità nazionale anticorruzione**, controlla l'esatto adempimento degli **obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente**, esercitando **poteri ispettivi** mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e **ordinando di procedere**, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

l'Autorità controlla
l'esatto adempimento
degli obblighi di
pubblicazione

esercita poteri ispettivi

ordina di procedere alla
pubblicazione

Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico

Decreto
legislativo
33/2013

Versione precedente

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Versione vigente

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di **valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis**, ed eventuale **causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili**

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

(*) comma sostituito con la legge 160/2019, art.1, comma 163

**Regolamento per l'esercizio della vigilanza collaborativa
in materia di anticorruzione e trasparenza ...**

Articolo 4

(Presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa)

1. Possono essere oggetto di vigilanza collaborativa:
 - a) la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO;
 - b) il monitoraggio delle misure di prevenzione alla corruzione adottate;
 - c) il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di trasparenza e il sistema di pubblicazione di dati ulteriori;
 - d) il monitoraggio sull'attività svolta dagli RPCT nelle materie di competenza dell'Autorità.
2. Anche al di fuori delle ipotesi individuate al comma 1, in presenza di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di eventi di maladministration, il Consiglio può disporre l'accoglimento di istanze di verifica preventiva e/o di supporto per l'efficace prevenzione di eventuali fenomeni corruttivi.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Approvato nell'adunanza del 29 marzo 2017.

Articolo 11 - atti conclusivi del procedimento di vigilanza

1. Il procedimento di vigilanza, avviato ai sensi dell'articolo 12, si conclude, salvo i casi di archiviazione o di presa d'atto del conformarsi della amministrazione alle indicazioni dell'Autorità, con l'adozione, mediante delibera del Consiglio, atto a firma del Presidente ovvero mediante atto dirigenziale in caso di procedimento in forma semplificata di cui all'articolo 19, di uno dei seguenti atti:

a) atto con il quale l'Autorità **registra** che l'amministrazione ha adottato, nel caso esaminato, buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione;

b) **raccomandazione non vincolante**, indirizzata alle amministrazioni interessate, volta alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria e/o all'adozione di misure richiamate in orientamenti, nel PNA e suoi aggiornamenti, nonché in Linee guida in materia di trasparenza dell'Autorità;

c) **segnalazione del mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione**, quale illecito disciplinare, indirizzata all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed altresì ai vertici politici, agli OIV dell'amministrazione interessata e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità di cui al comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

d) **ordine**, indirizzato alle amministrazioni interessate, di procedere alla pubblicazione di documenti e informazioni, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

e) **ordine**, indirizzato alle amministrazioni interessate, di adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente.

(comma così modificato dalla Delibera n. 654 del 2021, par. 5)

Sanzioni per casi specifici

1. **La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14**, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97

Approvato dal Consiglio nella seduta del 16 novembre 2016.

Sanzioni per casi specifici

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

2*. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa **in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza.** La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento

Articolo 22
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

(*) comma sostituito con la legge 160/2019, art.1, comma 163

Sanzioni per casi specifici

3. Le sanzioni ~~di cui al comma 1~~ **di cui al precedente articolo** sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni

Considerato che

le verifiche finali effettuate il tra il 10 e il 11 ottobre 2023, sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale del Comune di Sirmione dalle quali è emerso il persistere delle criticità individuate con la precedente verifica. Nonostante, infatti sia stato rilevato l’inserimento un link di collegamento alla piattaforma Consulenti pubblici del dipartimento della Funzione Pubblica nella nuova sezione di AT Personale/incarichi conferiti ai dipendenti ove visionare le informazioni richieste dall’art. 18 del d.lgs. n. 33/2013 e la pubblicazione del Registro Accessi all’interno della nuova sottosezione Altri contenuti/Accesso Civico, risultano confermate la maggior parte delle carenze originariamente contestate e segnatamente:

- l’assenza di informazioni con riferimento agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti per gli anni 2020/2021/2019 e/o omessa indicazione della mancata applicazione nel caso di specie;
- la mancata pubblicazione di qualsivoglia informazione all’interno della sezione Interventi straordinari e di emergenza vuota in entrambe le sezioni di AT del Comune;
- l’omissione, nella sotto-sezione Altri contenuti/Prevenzione della corruzione, della relazione del RPCT recante i risultati dell’attività svolta, per le annualità 2021 e 2022.
- nella sezione Altri contenuti/Accesso Civico la mancata indicazione del nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui presentare la richiesta di accesso civico, nonché la descrizione delle modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, il nome del titolare del potere sostitutivo, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

DELIBERA

l'adozione, nei confronti del Comune di xxxxx in persona del legale rappresentante p.t., di un **provvedimento di ordine alla pubblicazione** nella sezione "Amministrazione Trasparente", delle informazioni di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013 inerenti agli incarichi conferiti ai dipendenti, nonché di tutti i dati, i documenti e le informazioni obbligatorie, previsti dal d.lgs. n. 33/2013, relativi alle sottosezioni Interventi straordinari, Altri contenuti/ Accesso Civico e Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione come sopra in dettaglio specificati.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune avrà cura di assicurare l'adeguamento al presente provvedimento di ordine, dandone riscontro a questa Autorità entro 45 giorni dal ricevimento della presente, all'indirizzo PEC protocollo@pec.anticorruzione.it.

In caso di mancato adeguamento del Comune a quanto disposto con il presente atto, si procederà ai sensi dell'art. 20, comma 3, del sopra citato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza.

Il presente provvedimento:

- è comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza;
- è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del citato Regolamento.

**CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE
DEI DATI, DELLE
INFORMAZIONI E DEI
DOCUMENTI"**

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

Decreto
legislativo
33/2013

1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.

2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", **i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.**

3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.

4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Decreto
legislativo
33/2013

4. **E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche** destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo **stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale** degli interessati.

L'art. 43 del D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 ha abrogato l'art. 1 del DPR 118/2000 che prevedeva l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

Riferimento normativo	Denominazione dell'obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	
Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Norme di legge
	Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Regolamenti dell'ente
	Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PIAO, DUP, PEG,

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

Decreto
legislativo
33/2013

1*. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, **le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività.** Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, **previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale** sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta **le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.**

*) comma modificato dal dlgs 75/2016

[Home](#)[Il progetto ▾](#)[Collegamenti veloci ▾](#)[Legislazione Regionale ▾](#)[Guida all'uso ▾](#)

Codice dell'amministrazione digitale.

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006.** *(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)*

[\(GU n.112 del 16-05-2005 - Suppl. Ordinario n. 93\)](#)

vigente al **09/03/2021**

Testo in vigore dal: **27-1-2018**

[attiva riferimenti normativi](#)[aggiornamenti all'articolo](#)[Articoli](#)

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Sezione I

Definizioni, finalita' e ambito di applicazione

[1](#)[2](#)

Sezione II

((Carta della cittadinanza digitale))

[3](#)[3 bis](#)[4](#)[5](#)[5 bis](#)[6](#)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 22 ottobre 1992, n. 401.

APPROFONDIMENTI

[aggiornamenti all'atto](#)[atti aggiornati](#)[atti correlati](#)[note atto](#)[lavori preparatori](#)[relazioni](#)[aggiornamenti al titolo](#)[aggiornamenti alla struttura](#)

FUNZIONI

[atto completo](#)[esporta](#)[collegamento permanente](#)[Indice dell'atto](#)

Riferimento normativo	Denominazione dell'obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	
Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Norme di legge
Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento		Codice di comportamento e codice disciplinare

Riferimento normativo	Denominazione dell'obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Criteria e modalità di pubblicazione dello scadenario

1. Il responsabile della trasparenza pubblica le informazioni di cui al comma 3, relative ai nuovi obblighi amministrativi introdotti, sul sito web istituzionale in apposita area denominata «Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi», all'interno della sotto-sezione di secondo livello «Oneri informativi per cittadini e imprese», nell'ambito della sotto-sezione di primo livello «Disposizioni generali» della sezione «Amministrazione trasparente», di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Per facilitare l'accesso ai contenuti dei nuovi obblighi amministrativi, le informazioni di cui al comma 3 sono **distinte tra quelle che hanno per destinatari i cittadini e quelle che hanno come destinatari le imprese**, e organizzate in successione temporale secondo la data d'inizio dell'efficacia degli obblighi stessi. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici nazionali e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenute a fissare, salvo casi particolari, la data di decorrenza dell'efficacia dei nuovi obblighi amministrativi alle date del 1° luglio o del 1° gennaio, pubblicano le informazioni dello scadenario rispettando l'ordine temporale del 1° luglio, del 1° gennaio e delle altre date eventualmente stabilite ai sensi dell'art. 29, comma 1, del citato decreto-legge n. 69 del 2013.

3. Per ciascun nuovo obbligo amministrativo sono indicati i seguenti dati:

- a) denominazione;
- b) sintesi o breve descrizione del suo contenuto;
- c) riferimento normativo;
- d) collegamento alla pagina del sito contenente le informazioni sull'adempimento dell'obbligo e sul procedimento.

4. Nel rispetto dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013, le amministrazioni aggiornano tempestivamente lo scadenario a seguito dell'approvazione di ciascun provvedimento che introduce un nuovo obbligo.



Scadenario nuovi obblighi amministrativi

Che cosa si intende per obblighi amministrativi? Sono quegli obblighi che impongono la raccolta, la presentazione o la trasmissione alla pubblica amministrazione, da parte di cittadini e imprese, di informazioni, atti e documenti (ad esempio domande, certificati, dichiarazioni, rapporti, etc.) oppure la tenuta di dati, documenti e registri.

Per quanto riguarda le modalità di pubblicazione dello scadenario, il **DPCM 8 novembre 2013**, dispone che, entro il 19 gennaio, su ogni sito internet istituzionale delle Pa, nella sezione "Amministrazione Trasparente", debba essere creata un'area denominata "**Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi**", dentro la sezione "Oneri informativi per cittadini e imprese".

Per facilitare l'accesso ai contenuti dei nuovi obblighi amministrativi, nello scadenario le informazioni sono distinte tra quelle che hanno per destinatari i cittadini e quelle che hanno per destinatari le imprese. Le informazioni sono inoltre organizzate in successione temporale secondo la data d'inizio dell'efficacia degli obblighi stessi.

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

Decreto
legislativo
33/2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le **informazioni** e i **dati** concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

a) agli **organi di indirizzo politico e di amministrazione** e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;

b) all'**articolazione degli uffici**, le competenze e le ~~risorse a disposizione~~ di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, **i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici**;

c) all'**illustrazione in forma semplificata**, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;

d) all'elenco dei **numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica** istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

Articolo 14

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

Decreto
legislativo
33/2013

Articolo modificato
dal d.lgs 97/2016

La Corte
Costituzionale
(20/2019) ha
dichiarato infondata
la questione di
incostituzionalità
riguardo
all'estensione della
lettera c) ai dirigenti

1. Con riferimento ai titolari di **incarichi politici, anche se non di carattere elettivo** o comunque di **esercizio di poteri di indirizzo politico**, di livello statale, regionale e locale lo Stato, le regioni e gli enti locali, ~~le pubbliche amministrazioni~~ pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) **l'atto di nomina o di proclamazione**, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il **curriculum**;
- c) i **compensi** di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli **importi di viaggi** di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i **dati** relativi all'**assunzione di altre cariche**, presso enti pubblici o privati, ed i relativi **compensi** a qualsiasi titolo **corrisposti**;
- e) gli altri eventuali **incarichi con oneri a carico della finanza pubblica** e l'indicazione dei **compensi spettanti**;

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

Decreto
legislativo
33/2013

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al **soggetto**, al **coniuge non separato** e ai **parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano**. Viene in ogni caso data **evidenza al mancato consenso**. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

La Corte
Costituzionale
(20/2019) ha
dichiarato fondata la
questione di
incostituzionalità
riguardo
all'estensione della
lettera f) ai dirigenti

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

Decreto
legislativo
33/2013

1-bis*. Le **pubbliche amministrazioni** pubblicano i dati di cui al comma 1 per i **titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo** comunque denominati, **salvo che siano attribuiti a titolo gratuito**, e per i titolari di **incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti**, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

(*) il comma è stato aggiunto dall'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 97/2016

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

Decreto
legislativo
33/2013

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai **titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe** ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte **funzioni dirigenziali**. **Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.**

SENTENZA N. 20

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), promosso dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima quater, con ordinanza del 19 settembre 2017, iscritta al n. 167 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2017.

Visti l'atto di costituzione di R. A. e altri, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2018 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi gli avvocati Micaela Grandi e Stefano Orlandi per R. A. e altri e l'Avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) **dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis**, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, **lettera f)**, dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, **anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-ter, del d.lgs. n. 33 del 2013, riferite agli artt. 2, 3, 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, all'art. 5 della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata e resa esecutiva con la legge 21 febbraio 1989, n. 98, nonché agli artt. 6, paragrafo 1, lettera c), 7, lettere c) ed e), e 8, paragrafi 1 e 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima quater, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, riferite agli artt. 2, 3, 13 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 7, 8 e 52 CDFUE, all'art. 8 CEDU, all'art. 5 della Convenzione di Strasburgo n. 108 del 1981, nonché agli artt. 6, paragrafo 1, lettera c), 7, lettere c) ed e), e 8, paragrafi 1 e 4, della direttiva 95/46/CE, sollevate dal TAR Lazio, sezione prima quater, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Presidente

Omissis

Fasc. Anac n. 6093/2023
Da citare nella corrispondenza

Oggetto: *Omissis* - Disposizioni per la pubblicità patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive concernenti le situazioni patrimoniali e dichiarazioni dei redditi 2022 - legge 41/1982 (prot. ANAC n. *omissis* del *omissis*) – *Riscontro*.

15

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

Decreto
legislativo
33/2013

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni **pubblicano e aggiornano** le seguenti **informazioni** relative ai **titolari di incarichi** ~~amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali~~, a **qualsiasi titolo conferiti**, nonché di **collaborazione o consulenza**:

- a) gli **estremi dell'atto** di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, **relativi al rapporto di lavoro**, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

Decreto
legislativo
33/2013

2. La **pubblicazione** degli **estremi degli atti** di conferimento di incarichi ~~dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione,~~ di **collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo** per i **quali è previsto un compenso**, completi di indicazione dei **soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato**, nonché la **comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri** - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'**articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165** e successive modificazioni, sono **condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi**. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

Decreto
legislativo
33/2013

1. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale** e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla **dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo**, con l'indicazione della sua **distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo** al personale assegnato **agli uffici di diretta collaborazione** con gli organi di indirizzo politico.
2. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente**, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato **per aree professionali**, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai **tassi di assenza del personale** distinti per uffici di livello dirigenziale.

Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali , con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
---	--	---	--	---

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni" **pubblicano** l'elenco degli incarichi **conferiti** o **autorizzati** a ciascuno dei **propri** dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

19

Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di **pubblicità legale**, le pubbliche amministrazioni pubblicano i **bandi di concorso** per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i **criteri di valutazione della Commissione**, le **tracce delle prove** e le **graduatorie finali**, aggiornate con l'**eventuale scorrimento degli idonei non vincitori**.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1.
- 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilità ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

Articolo 15

DPR 9 maggio 1994, n.487
Modificato con il
DPR 16 giugno 2023, n.82

Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie

~~5. Le graduatorie dei **vincitori** dei concorsi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri o dell'amministrazione interessata.*~~

~~6. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella ((Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.**~~

6. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, ivi incluse quelle dei concorsi delle regioni e degli enti locali, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sul sito dell'amministrazione interessata. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.

~~6 bis. Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente.*~~

~~7. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola.**~~

7. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale disciplinate dal presente regolamento rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

(*) comma abrogato dal DPR 16 giugno 2023, n. 82

(*) commi sostituiti dal DPR 16 giugno 2023, n. 82

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.

Decreto
legislativo
33/2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare **complessivo** dei **premi** collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i **criteri** definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i **dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata**, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
3. ~~Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.~~

I provvedimenti amministrativi

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

Decreto
legislativo
33/2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano **ogni sei mesi**, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», **gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti**, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

~~a) autorizzazione o concessione;~~

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo **18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;**

~~c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;~~

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche **ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 241/90.**

~~2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.~~

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Decreto
legislativo
33/2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli **atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità** cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Decreto
legislativo
33/2013

2. Le pubbliche amministrazioni **pubblicano** gli **atti di concessione** delle **sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone** ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, **di importo superiore a mille euro.**

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

**Decreto
legislativo
33/2013**

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce **condizione legale di efficacia** dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo **superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario**; ~~la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.~~ La **mancata, incompleta o ritardata pubblicazione** rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del **danno da ritardo** da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

L'art. 43 del D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 ha abrogato l'art. 1 del DPR 118/2000 che prevedeva l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Decreto
legislativo
33/2013

4. **E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche** destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo **stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale** degli interessati.

L'art. 43 del D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 ha abrogato l'art. 1 del DPR 118/2000 che prevedeva l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

Decreto
legislativo
33/2013

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli **atti** degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo alla **anonimizzazione** dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, **la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile** al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché **tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti** riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

Decreto
legislativo
33/2013

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, **con cadenza annuale**, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, **prestazioni professionali** e forniture, denominato **"indicatore annuale di tempestività dei pagamenti"**, nonché **l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici**. A decorrere dall'anno 2015, con **cadenza trimestrale**, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato **"indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti"**. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

1. le pubbliche amministrazioni pubblicano i **dati relativi alle tipologie di procedimento** di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve **descrizione del procedimento** con indicazione di tutti i **riferimenti normativi** utili;
- b) **l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria**;
- c) ~~il nome del responsabile~~ **l'ufficio** del procedimento, unitamente ai **recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale**, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del **nome del responsabile dell'ufficio**, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, **gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria**, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

I contratti pubblici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di **pubblicità legale**, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:

a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

b) **gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.**

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, **gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio** dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto **dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici**, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, **gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati** alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.*

Trasparenza dei contratti pubblici

1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.

33. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l'attuazione del presente articolo.

Le disposizioni dell'articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 (art. 225, comma 2)

Banca dati nazionale dei contratti pubblici

DECRETO LEGISLATIVO
31 marzo 2023 , n. 36

1. **L'ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici** di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi.
2. L'ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati.
3. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici **è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti** e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell'attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell'attività relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non già accreditati alla piattaforma di cui all'articolo 50-ter del predetto codice decreto legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilità.

Le disposizioni dell'articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 (art. 225, comma 1)

Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

DECRETO LEGISLATIVO
31 marzo 2023 , n. 36

4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC.

5. Con proprio provvedimento l'ANAC individua le **informazioni** che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'**articolo 25**. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2. **Con proprio provvedimento l'ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 e all'articolo 22, garantiscono l'integrazione** con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L'integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto delle relative regole tecniche.

6. L'ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonché alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ai sensi degli articoli 50 e 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Le tre deliberazioni di ANAC



1

DELIBERA N. 261

20 giugno 2023

Oggetto

Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»



Articolo 10 – Informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP

10.1 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, le **informazioni** riguardanti:

a) programmazione

il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori;
il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture

b) progettazione e pubblicazione

gli avvisi di pre-informazione
i bandi e gli avvisi di gara
avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici

c) affidamento

gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità
gli affidamenti diretti

d) esecuzione

La stipula e l'avvio del contratto
gli stati di avanzamento
i subappalti
le modifiche contrattuali e le proroghe
le sospensioni dell'esecuzione
gli accordi bonari
le istanze di recesso
la conclusione del contratto
il collaudo finale

e) ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.

Articolo 10 – Informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP

10.2 Le specifiche tecniche dei servizi di interoperabilità e i tracciati di trasmissione delle informazioni di cui al punto 10.1 sono pubblicati sul portale Developers Italia <https://developers.italia.it/> nella sezione dedicata alla PCP e raggiungibili attraverso il portale internet dell'ANAC;

10.3 L'ANAC si riserva di aggiornare le specifiche e i tracciati di cui al precedente punto 10.2 mediante la pubblicazione di aggiornamenti periodici, almeno 30 giorni prima dell'adozione.

10.4 Le informazioni, i dati e di documenti che devono essere acquisiti al FVOE sono individuati nel provvedimento di cui all'articolo 24.

10.5 Le informazioni che devono essere acquisite all'Anagrafe unica degli operatori economici sono individuate con il provvedimento dell'ANAC di cui al punto 7.

10.6 Le informazioni che devono essere acquisite al casellario informatico di cui all'articolo 222, comma 10, del codice sono individuate con il Regolamento di cui al punto 8.

10.7 Le informazioni che devono essere acquisite ai fini della pubblicità legale sono individuate nell'allegato I al provvedimento di cui all'articolo 27.

10.8 La **trasmissione** alla BDNCP dei dati e delle informazioni di cui al punto 10.1 **assolve agli obblighi in materia di trasparenza**. Per gli atti, i dati e le informazioni che **non devono essere comunicati alla BDNCP, si applica il punto 3.4** del provvedimento di cui all'articolo 28 del codice.

2

DELIBERA N. 263

20 giugno 2023

Oggetto

Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»

Publicità legale degli atti

1. La **pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici**, mediante la **trasmissione** dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

3. La **documentazione di gara** è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

4. **L'ANAC, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.**

5. L'ANAC svolge l'attività di cui al comma 1 con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

3

DELIBERA N. 264

20 giugno 2023

Oggetto

Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33



Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023

Oggetto

Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.




Articolo 3 - Obblighi e modalità di pubblicazione

3.1 Al fine di assolvere gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 37 del decreto trasparenza, **le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano tempestivamente alla BDNCP**, ai sensi dell'articolo 9-bis del citato decreto, **tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 del provvedimento di cui all'articolo 23 del codice (delibera 261 del 20 giugno 2023).**

3.2 La trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice secondo le modalità previste nel provvedimento di cui all'articolo 23 del codice. **Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP.**

3.3 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un **collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP** secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottata da ANAC ai sensi dell'articolo 23 del codice. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione.

3.4 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **pubblicano nella sezione "Amministrazione Trasparente"** del proprio sito istituzionale gli atti, **i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono individuati nell'Allegato 1 del presente provvedimento.**



RIASSUMENDO

- atti da pubblicare sul sito (a carattere generale)
- atti da trasmettere alla BDNCP
- link da pubblicare per ogni **procedura (CIG)**
- atti da pubblicare per ogni procedura